

CONSIGLIO DI STATO**Sede giurisdizionale di Roma***Notifica per pubblici proclami*


Con provvedimento del 10.07.2013, il Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, all'interno del giudizio R.G. n. 5129/13, ha autorizzato i Sigg.ri Vita Maria Teresa; Arcuri Rosa Maria; Martino Paola; Alati Francesco; Bruno Anna; Bruno Francesco; Circosta Sonia; De Fiores Rita; Fimognari Maria Teresa; Fiorino Tiziana; Greco Maria; Palopoli Serafina; Aloe Raffaella; Berlingò Maria; Zurzolo Vittoria Paola, con gli Avv.ti Antonio Le Pera e Luigi Pitaro e domiciliati in Roma, via Enrico Glori, n. 30, a notificare, per pubblici proclami, il ricorso in appello per integrazione del contraddittorio del 18.07.2013, preceduto da ricorso in appello del 06.06.2013 con cui è stata impugnata la sentenza n. 00420/2013 (reg. prov. coll.) e n. 00783/2012 (reg. ric.) del Tar Calabria, Sezione II, di Catanzaro, del 08.03.2013 e depositata il 11.04.2013, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, e nei confronti di n. 98 controinteressati, di cui n. 44 costituitisi nel giudizio di primo grado (sia con memoria di costituzione, che con intervento ad opponendum, cui l'appello è stato notificato nelle forme ordinarie: Pedullà Gaetano con l'Avv. Giuseppe Pedullà; Rizzo Rosanna + 1 con gli Avv.ti Alessandra Canino ed Antonio Ciacco; Iusi Marietta + 2 con l'Avv. Claudio De Luca; Rotolo Ferdinando + 8 con l'Avv.



Rocco Licastro; Zinno Adele + 14 con gli Avv.ti Antonio Pagliaro e Giuseppe Policaro; Folino Filomena Rita + 15 con l'Avv. Demetrio Verbaro) e n. 54 non costituitisi nel giudizio di primo grado. Gli appellanti hanno proposto gravame avverso la sentenza di cui sopra, perchè il Tar Calabria, Sez. II di Catanzaro, ha rigettato, nel merito, il ricorso del 10.07.2012 (r.g. n. 783/12), con cui è stato chiesto l'annullamento degli atti della procedura concorsuale per Dirigenti scolastici (indetta con D.D.G. MIUR del 13.07.2011 – G.U. n. 56/2011) e della connessa graduatoria di merito pubblicata il 10/27.7.2012. I motivi di impugnazione sono: a) erroneità della sentenza impugnata per motivazione inadeguata ed insufficiente e violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 3, dell'ordinanza ministeriale del 11.05.2012, n. 41; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, del d.p.r. n. 487 del 1994 e 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. 165 del 2001; violazione dell'art. 97 cost. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; violazione dell'art. 3 cost. ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia; b) erroneità della sentenza impugnata per motivazione carente e violazione dell'art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487 del 1994; c) erroneità della sentenza impugnata per motivazione illogica e non sufficiente e violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2,



primo periodo, del bando di concorso (“*lex specialis*”); d) erroneità della sentenza impugnata per motivazione illogica e non sufficiente e violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso (“*lex specialis*”); violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, penultimo periodo, del bando di concorso (“*lex specialis*”); e) erroneità della sentenza impugnata per motivazione carente e violazione dei principi di efficacia, di imparzialità e di trasparenza, previsti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990; f) istanza cautelare: “*fumus boni juris*” e “*periculum in mora*”. Le conclusioni testuali dell'atto di appello sono: si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale voglia: <1) in via preliminare e cautelare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, nonchè adottare eventuali altre misure cautelari ai sensi dell'art. 98 c.p.a.; 2) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 00420/2013 (reg. prov. coll.) e n. 00783/2012 (reg. ric.) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione II di Catanzaro, del 08.03.2013 e depositata il 11.04.2013, perchè illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, con conseguente e necessaria declaratoria di annullamento di tutti gli atti amministrativi impugnati nel giudizio di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre nei confronti dei sottoscritti difensori costituiti>. I n. 54



controinteressati non costituitisi in primo grado, cui l'appello viene ora notificato, sono: Mantuano Giuseppe Francesco; Crea Maria Antonietta; Perri Rossana; Ardito Maria Fontana (indicata anche come Fontana Ardito Maria); Ordine Saverio; Modesti Genesisio; Sacco Francesco; D'Ippolito Fiorangela; Militano Marina; Talarico Francesco; Marino Teresa; Ferrari Roberta; Mottola Flora Alba (indicata anche come Mottola Flora Alda); Audia Rosa; Campana Ornella; Curti Maria; Grimaldi Fabio; Roberto Amelia Giuseppina; Siciliano Ersilia; Gagliardi Angelo; Ramondino Graziella; D'Andrea Maria Pia; Praticò Fortunato; Falbo Rosetta; Cerbino Tiziana; Brunetti Maria; Fiorenza Rosita; Faraco Gemma; Rombolà Eleonora; Delfino Anna; Caratozzolo Giovanna; Zurzolo Rosalba; Caroleo Roberto; Corso Angela; Serafino Carmela Rita; Donnici Rachele Anna; Arcuri Girolamo; Cerrelli Giuseppe; Billè Maria; Bilotti Maria Angela; Elia Rita; Ferraro Rosa Maria Paola; Musarella Maria Daniela; Di Cianni Anna Maria; Sansosti Simona; Catania Silvana; Bruzzi Clelia; Armignacca Nicola; Ambriani Carmen Maria Rita; Valenzisi Giovanni; Liporace Anna; Policaro Giuseppe; Cicero Giuliana; Cherubino Marilena.

Cosenza/Roma, 18.07.2013

I richiedenti
avv. Antonio Le Pera - avv. Luigi Pitaro

TC13ABA10032 (A pagamento).

